



N. R.G 59/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

Dott. Ombretta Salvetti Presidente rel.

Dott. Francesco Rizzi Consigliere

Dott. Fabrizio Aprile Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in secondo grado

Al n. 59/2020

Avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

promossa da:

Società Mancuso S.n.c. di Mancuso Mario e Paola in liquidazione, in persona del liquidatore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Statuto n. 11, presso lo studio dell'Avv. Laura Garrone che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Dario Poto come da procura in atti.

IMPUGNANTE

Contro

LOVATO Attilio Antonio, elettivamente domiciliato in Torino, Via Bertola n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Commodo e Mauro Ambrosio che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.

RESISTENTE

Udienza collegiale virtuale del 8.04.2021 celebrata con trattazione scritta a seguito di decreto 21.01.2021 come modif. da decreto 23.02.2021 (DD.LL n. 18/2020 conv. in Legge n. 27/2020, n. 23/30, 28/20, n. 34/20 come modif. da L. 77/20 e successivi dd.ll. 2/21 e 44/21).

CONCLUSIONI PER LA PARTE IMPUGNANTE



“Voglia la Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente atto di impugnazione:

- Dichiarare la nullità del lodo emesso in data 14 ottobre 2019 dal Collegio arbitrale costituito da Avv. Michele Carpano, Ing. Livio Moricca, Ing. Giovanni Rosotto, per mancanza di motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 829 n. 5 c.p.c. in relazione all'art. 823 n. 5 c.p.c., per i motivi tutti sopra esposti e dedotti.

- Nel merito, dichiarare altresì tenuto e condannare il signor Attilio Antonio Lovato al pagamento di euro 101.203,95 I.V.A. compresa, quale compenso dovuto alla Mancuso s.n.c. di Mancuso Mario e Paola in liquidazione a saldo delle opere edili eseguite sull'immobile in Pavone Canavese (TO), Via Dietro Castello, come da fattura n. 35 del 29 dicembre 2011; con la rivalutazione monetaria dal giorno della scadenza al soddisfo e con gli interessi di mora sulla somma anno per anno rivalutata.

- Con il favore delle spese e competenze tutte del procedimento arbitrale, comprensive del compenso corrisposto agli arbitri dalla impugnante società.

- Con il favore infine delle spese e competenze del presente giudizio”.

CONCLUSIONI PER LA PARTE RESISTENTE

“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, reiectis contrariis, dichiarare inammissibili gli avversari motivi di impugnazione del lodo emesso tra le parti ovvero respingerli nel merito

in ogni caso confermare il lodo emesso in data 14.10.2019


con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% sui diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., nonché al rimborso delle spese per CTU e CTP”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'arbitrato.

In data 21.07.2005 il signor Lovato (promissario acquirente) e la società Mancuso s.n.c. ora in liquidazione (costruttrice e promittente venditrice) stipulavano un contratto preliminare di compravendita di immobile da costruirsi, con circostante area pertinenziale, su un terreno sito in Pavone Canavese (TO), via Dietro Castello. Il prezzo veniva pattuito in € 730.000,00 salvo variazioni da capitolato successive ed escluse maggiorazioni per oneri comunali e per la costruzione del tetto interamente in legno ancora da valutarsi. La progettazione e la direzione delle opere venivano affidate al Geom. Mancuso mentre, per quanto riguarda le opere in cemento armato,





veniva nominato l'Arch. Bertolino. In data 17.09.2007 il Comune di Pavone Canavese rilasciava il permesso di costruire n. 40/2007 e poco dopo venivano iniziati i lavori.

In data 7.04.2009 veniva stipulato il contratto di compravendita dell'immobile in costruzione, in cui la parte venditrice dava atto di aver ricevuto complessivi € 390.000,00

Il signor Lovato versava ancora, in svariate tranches, ulteriori somme.

Durante l'esecuzione delle opere venivano effettuate alcune modifiche e varianti, che, secondo Mancuso snc, erano state richieste dal Lovato a ed avevano comportato il superamento dei costi inizialmente stimati, la contestuale predisposizione di nuovi conteggi nonché un prolungamento dei tempi di esecuzione dei lavori.

In data 25.11.2011, il signor Lovato prendeva possesso dell'immobile.

A seguito del ricevimento della richiesta di pagamento della fattura a saldo pari ad € 101.203,95, Lovato contestava la pretesa creditoria, in quanto riteneva di avere già pagato più di quanto pattuito nel contratto e in relazione ad opere eseguite in difformità del progetto. Negava di avere mai richiesto varianti e lamentava vizi dell'opera anche sotto il profilo di abuso in volumetria. Contestava altresì la legittimazione attiva della Mancuso, sulla scorta dell'asserita cessione del credito relativo alla fattura n. 35/11 da parte della società ad UNICREDIT Banca.


La Mancuso s.n.c. respingeva le contestazioni di parte avversaria e precisava di aver eseguito i lavori in conformità ai progetti strutturali ed alle indicazioni ricevute. Seguivano alcuni incontri tra le parti alla presenza dei rispettivi difensori ove la Mancuso s.n.c. consegnava un conteggio delle opere realizzate ma non si addiveniva ad alcuna definizione transattiva della lite.

La società Mancuso s.n.c. chiedeva ed otteneva quindi dal Tribunale di Ivrea l'ingiunzione di pagamento n. 1355/2014 nei confronti del signor Lovato per l'importo di € 101.203,09 (pari a e 97.311,49 + IVA), sulla scorta della fattura a saldo n. 35/2011, e questi proponeva opposizione.

Trattandosi di una controversia da deferire ad arbitri, per la presenza nel contratto preliminare di una clausola arbitrale, il Tribunale, con sentenza n. 815/2021 dichiarava improponibilità della domanda, con conseguente nullità del decreto opposto, si dichiarava incompetente e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando le spese.

Con atto notificato il 29.10.2018, la s.n.c. Mancuso, allora, sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 9 del contratto preliminare di compravendita, avviava la procedura arbitrale designando quale arbitro l'Ing. Livio Moricca. A sua volta, il signor Lovato designava quale proprio arbitro l'Arch. Rosotto. Di comune accordo, i due arbitri di parte designavano quale terzo arbitro l'Avv. Michele Carpano. Riunitisi nello studio di quest'ultimo, ritenevano di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 815 c.p.c. ed accettavano formalmente l'incarico. Le parti





provvedevano al tempestivo deposito di atti e documenti e comparivano alla riunione del 7.5.2019, ove veniva esperito un tentativo di conciliazione rimasto senza esito.

Con la memoria costitutiva autorizzata la Mancuso snc sosteneva che il sig. Lovato, in pendenza dei lavori, avesse commissionato numerose opere in variante e altrettante opere nuove, comportanti l'ampliamento e la modifica di sagoma e volume (innalzamento del fabbricato da piano di campagna, innalzamento delle quote altimetriche di progetto, nuove aperture, diversa sistemazione dei muri interni, ampliamento della sagoma e del volume del fabbricato), eseguite diligentemente e in conformità sia alle richieste della committenza sia alle direttive del D.L. e al progetto, che avevano comportato il prolungamento dei tempi e dei costi, costi regolarmente pagati dall'acquirente senza contestazione alcuna e chiedeva il pagamento del saldo per il sopraindicato importo, dando atto del positivo collaudo e documentando i conteggi a supporto della domanda (doc 5). Eccepiva prescrizione e decadenza dall'azione di responsabilità verso il costruttore, non essendo mai pervenuta alcuna denuncia di vizi.

Il Lovato, nel suo atto difensivo, sosteneva, invece, di avere corrisposto in tutto ben € 834.810,98 , IVA esclusa (di cui € 375.000 oltre Iva prima del rogito di compravendita, € 345.210,08 oltre IVA , fatturate + € 114.600 non fatturati ma documentati da ricevute), dunque una somma già ben superiore al prezzo pattuito nel preliminare, eccepiva che l'impresa avesse abbandonato senza preavviso il cantiere alla fine del 2011, senza avere ultimato le opere e che egli avesse già ricevuto la richiesta di pagamento dell'importo di € 101.203,95 da parte di UNICREDIT s.p.a. in forza della cessione del credito di cui alla escussa fattura , in data 23.01.2012, da parte di Mancuso, eccepiva vizi e difetti dell'opera e chiedeva, previa CTU, la determinazione della consistenza dei lavori svolti e del valore dell'opera al netto dei costi di ripristino da sostenersi, l'accertamento dell'inadempimento dell'impresa per i vizi e le difformità, il risarcimento dei danni per costi di ripristino, la restituzione delle somme pagate in eccesso rispetto al minor valore dell'opera e il rigetto della pretesa avversaria. Produceva documentazione anche predisposta dal suo tecnico di fiducia e capitolava prove per testi.


Il 20.5.2019 il Collegio esperiva un sopralluogo sulle località e, con ordinanza del 19.7.2019, respingeva le istanze istruttorie formulate dalle parti. Precisate le conclusioni, il Collegio tratteneva la causa a decisione e concedeva termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.

Il lodo.

Con lodo definitivo del 14.10.2019 il Collegio Arbitrale, costituito dall'Avv. Michele Carpano, dall'Ing. Livio Moricca e dall'Arch. Giovanni Rosotto, respingeva le domande formulate dalle parti.

I. In via preliminare, il Collegio qualificava l'Arbitrato come rituale.





II. Ancora in via preliminare: sulla legittimazione della s.n.c. Mancuso, dopo avere escluso che la sentenza del Tribunale di Ivrea si fosse pronunciata sul punto con efficacia di giudicato, rilevava che il signor Lovato non avesse formulato tale specifica eccezione in sede arbitrale e, di conseguenza, riteneva che non spettasse al Collegio assumere un'iniziativa d'ufficio sul punto. In ogni caso, riteneva non fosse provata in arbitrato l'effettiva esistenza di una cessione del credito contestato alla Banca Unicredit.

III. Sui fatti di causa, il Collegio arbitrale richiamava i fatti rilevanti avvenuti tra le parti, dalla stipula del contratto sino all'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Ivrea, dando atto delle richieste di varianti documentate e firmate da ambedue le parti e dei pagamenti documentati, delle rimostranze del Lovato circa l'assenza di richieste di varianti presso gli Uffici comunali e della conseguente ritenuta non sanabilità.

IV. A) Sull'inquadramento della fattispecie in ambito di appalto: riteneva che, a seguito dell'avvenuta stipula rogito di compravendita del notaio Cignetti, dovessero applicarsi ormai le norme sull'appalto e non quelle sulla compravendita, con residui obblighi a carico dell'impresa di ultimare l'opera secondo contratto e a carico del proprietario di corrispondere il corrispettivo pattuito.


IV.B) Sui vizi, difformità e/o difetti dell'opera lamentati da parte Lovato e sull'eccezione di parte Mancuso di decadenza e prescrizione dell'azione di responsabilità: manteneva ferma la decisione di rigettare le istanze istruttorie provenienti dal signor Lovato, ribadendo l'inammissibilità delle prove orali ed affermando che la CTU non potesse sopperire alle carenze probatorie *ex art. 2097 c.c.*, mancando una specifica indicazione tecnica del diverso ed inferiore valore allegato delle opere .

In merito all'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di responsabilità *ex art. 1667 c.c.* promossa dalla Soc. Mancuso ed alle contestazioni del signor Lovato secondo cui il termine biennale di prescrizione decorreva dalla consegna dell'opera, il Collegio riteneva che si fosse configurata un'accettazione dell'opera per fatti concludenti. Sul punto valutava che il signor Lovato, avendo la piena disponibilità dell'opera sin da fine giugno 2012, avesse avuto la possibilità di eseguire ogni controllo e formulare le contestazioni del caso. Rilevava inoltre che, così come affermato dallo stesso acquirente, i difetti fossero visivamente percepibili ed immediatamente rilevabili.

Dichiarava quindi il signor Lovato decaduto dall'azione di garanzia proposta innanzi al Collegio e rigettava la domanda di accertamento dei costi di ripristino e risarcitoria e quella di restituzione dei corrispettivi già corrisposti.

IV.C) In merito alla richiesta di pagamento da parte della s.n.c. Mancuso dell'importo di € 101.203,95: sulla scorta delle ricevute prodotte dal signor Lovato e sottoscritte dalla Mancuso s.n.c.,





nonché del c.d. “rendiconto Mancuso” 9/13 a mani del Lovato e tardivamente contestato, il Collegio arbitrale sosteneva che dovesse ritenersi provata l'accettazione delle varianti. Riteneva inoltre che il signor Lovato non avesse negato con sufficiente chiarezza di essersi recato con continuità in cantiere e che, a fronte della eccezionale mancanza di prova scritta, autorevole giurisprudenza riconosceva all'appaltatore la possibilità di provare con ogni mezzo di prova che le variazioni dell'opera fossero state richieste dal committente.

Il Collegio riteneva così acclarata la richiesta e/o accettazione da parte del committente di varianti in corso d'opera, fermo restando, per contro, il fatto che non esistesse alcun accordo sul relativo corrispettivo. In tale situazione, riconosceva varianti nel limitato importo di € 58.000,00, di cui al doc. 4 di Lovato, contenente ricevute attestanti versamenti corrisposti in svariate tranches nel 2008-2009-2010 imputati a modifiche su struttura e varianti varie.

D) Sulla situazione contabile: il Collegio arbitrale ricostruiva poi la posizione affermando che ambedue le parti avessero violato i principi di buona fede oggettiva e di correttezza, comportandosi in modo opaco. Dava atto che, dal riepilogo effettuato in sede di rogito notarile, gli importi versati ammontassero ad € 390.000,00, ivi compresa la ricevuta del 10.1.08 già conteggiata nell'atto notarile, che i versamenti successivi documentati dal signor Lovato e corrispondenti a fatture emesse, ammontassero ad € 306.800,00. Accertava ancora pagamenti ulteriori per complessivi € 48.837,44 in favore di terze imprese impiantistiche effettuati fra il 10.06.2009 e il 30.08.2010, per cui Mancuso non aveva negato che si trattasse di impianti realizzati nell'immobile in questione, che avrebbero dovuto essere fatti dalla Mancusa. Conteggiava altresì versamenti in contanti pari ad € 56.600,00 (documentati da ricevute e non fatturati).

Riteneva quindi che l'importo di € 56.600 fosse da portare in conto di quanto originariamente pattuito, che invece l'importo di € 58.000,00 dovesse essere imputato a saldo delle varianti, così residuando a favore di Mancuso s.n.c. una somma pari ad € 5.800,00. (v. conteggio pag 20 del lodo).

E) Considerazioni finali. Il Collegio sosteneva, tuttavia, conclusivamente, che non fossero stati prodotti i documenti che avrebbero consentito di definire in modo analitico lo stato di avanzamento dei lavori (ovvero il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, il capitolato prestazionale delle opere da realizzare e la contabilità dei lavori, documenti normalmente corrispondenti ad una normale e diligente gestione di un cantiere), ovvero quanto già realizzato e da realizzare per ultimare l'opera pattuita e affermava che il sopralluogo avesse permesso al Collegio peritale, composto anche da due tecnici, di constatare l'obiettivo mancato completamento dei lavori., così che, essendo chiamato, sulla scorta del preciso tenore della clausola arbitrale, a giudicare *“in base alle regole di diritto sostanziale ma con gli eventuali ed opportuni temperamenti*





suggeriti dall'equità”, riteneva che anche la domanda della Mancuso s.n.c. fosse in toto da rigettarsi.

Respingeva quindi tutte le domande formulate e compensava le spese di difesa, ponendo i compensi degli Arbitri a carico solidale delle parti.

L'impugnazione.

1) La Mancuso s.n.c. di Mancuso Mario e Paola in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha tempestivamente impugnato il lodo arbitrale deducendo quale generale e unico vizio, il profilo di nullità riconducibile al difetto di motivazione di cui all'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 5 c.p.c., affermando, più precisamente, che la motivazione del lodo sia carente al punto tale da non consentire l'individuazione della *ratio* della adottata decisione, in relazione a tre aspetti:

I) mancanza di motivazione del capo relativo alla pretesa riduzione di valore delle varianti a soli € 58.000 già corrisposti dal sig. Lovato, per evidente salto logico fra la premessa del riconoscimento della pattuizione di varianti e l'accertamento dell'importo, parendo insufficiente il riferimento al doc. 4 di parte Lovato;

II) mancanza di motivazione nella ricostruzione della situazione contabile per omessa spiegazione della ragione per cui dal conteggio non siano stati defalcati i costi di opere non eseguite e non siano state separate le voci relative alle opere da capitolato dalle voci relative alle opere extra capitolato, con illogicità della ricostruzione contabile, nonché omessa considerazione della mancata contestazione ex art. 115 comma 1 c.p.c. del conteggio Mancuso;

III) mancanza di motivazione, nel disconoscimento del minore importo di € 5.800,00 a titolo di saldo dovuto a favore dell'impresa, che sarebbe incomprensibile e privo di riferimento all'incidenza, sul valore complessivo dell'opera, della mancata ultimazione dell'opera, con conseguente iniquità della decisione.

Deduce infine che anche il lodo pronunciato secondo equità sia impugnabile e riscontra nuovamente l'insussistenza di motivazione ed un vizio di nullità del lodo arbitrale ex art. 829, n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 823, n. 5, c.p.c.

V) Nel merito, ritenendo che la Corte, pronunciata la nullità del lodo, abbia il potere-dovere di decidere nel merito, la Mancuso elenca gli elementi di prova acquisiti al processo arbitrale, sintetizza gli elementi contabili a supporto della domanda e ritiene ampiamente giustificata la sua pretesa creditoria. Sostiene infatti che la fattura n. 25/2011, pari ad € 97.311,49 al netto dell'IVA, individui definitivamente il credito residuo non percepito e che quindi formi oggetti della domanda nei confronti del signor Lovato.





2) Costituitosi in giudizio, il signor Lovato ha eccepito inammissibilità e infondatezza dell'impugnazione,

LE RAGIONI DELLA DECISIONE:

1) Preliminarmente si dà atto della tempestività e ritualità della notificazione dell'impugnazione effettuata sia nei confronti del difensore sia della parte personalmente, posto che, successivamente alla riforma del procedimento arbitrale operata con il D.lvo 2.2.2006 n. 40, trattandosi di procedimento arbitrale introdotto successivamente alla sua entrata in vigore, vale il disposto del primo comma dell'art. 816 bis c.p.c. secondo cui il difensore nominato per l'arbitrato può essere destinatario della comunicazione o della notificazione del lodo e anche della notificazione della sua impugnazione.

Osserva quindi questa Corte, in via generale, che il lodo arbitrale rituale (quale quello oggetto della presente impugnazione è, per espressa qualificazione da parte del Collegio Arbitrale discendente dal tenore della clausola n. 9, non censurata) non è suscettibile di appello con effetto pienamente devolutivo, ma, in virtù del capo V del Titolo VIII del c.p.c., nel testo in vigore al momento dell'introduzione del giudizio, esso è soggetto esclusivamente ad impugnazione per nullità, revocazione e per opposizione di terzo.

L'impugnazione per nullità (del lodo rituale) è consentita solamente nei casi tassativamente elencati dall'art. 829 c.p.c..

Come ripetutamente affermato dalla S.C., *“il giudizio di impugnazione arbitrale ha in un certo senso natura di appello limitato, tanto da essere qualificato a critica vincolata; ed è soggetto non già alle disposizioni di cui all'art. 339 c.p.c. e segg., ma a quelle dell'art. 827 c.p.c. e segg., che lo suddividono in due fasi: la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che può concludersi solo con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, solo eventuale, che fa seguito all'eventuale annullamento ed in cui il G.O. procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Pertanto, detto mezzo è diretto in sede rescindente all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri tassativamente elencate dall'art. 829 c.p.c. e, pronunciabili esclusivamente per determinati “errori in procedendo”, nonché per inosservanza delle regole di diritto ma nei limiti previsti dal comma 3.”* (cfr. ex multis, Cass. Civ. sez I 8.10.2010 n. 20880).

I motivi enunciati, vanno tuttavia esaminati alla luce della stretta interpretazione che dalla S.C. ne viene costantemente data, così come si riporta testualmente: *“Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'[art. 829 c.p.c.](#), di impugnazione per nullità del lodo*



arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma. Tanto premesso, la sentenza risulta conforme al consolidato orientamento di questo giudice di legittimità secondo il quale, in tema di impugnazione del lodo arbitrale: 1) il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonchè per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'[art. 829 c.p.c.](#), trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. [Cass. n. 23675/2013](#), con principio estensibile anche agli arbitrati successivi al D.Lgs. n. 40 del 2006); 2) avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi in relazione alla sanzione di nullità prevista dall'[art. 829 c.p.c.](#), comma 1, n. 4, (nel testo vigente anteriormente alla Novella n. 40/2006), per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, sostanzialmente corrispondente al nuovo [art. 829 c.p.c.](#), n. 11, tale nullità, si è chiarito, non corrisponde a quella dell'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale ([Cass. 3768/2006](#); [Cass. 11895/2014](#); [Cass. 1258/2016](#)); 3) il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile al vecchio [art. 829 c.p.c.](#), n. 4 (ora [art. 829 c.p.c.](#), n. 5, per carenza del requisito di cui all'[art. 823 c.p.c.](#), n. 5, esposizione sommaria dei motivi), è stato ravvisato soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione ([Cass.12321/2018](#); [Cass. 6986/2007](#)).” Cfr. Cassazione civile sez. I, 30/11/2020, n.27321.

Ed ancora: “Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il




Giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito alla Corte di Appello procedere a statuizioni di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli Arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dall'[art. 829 c.p.c.](#); solo in sede rescissoria è attribuito al Giudice dell'impugnazione la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e della causa petendi dedotte dinanzi agli Arbitri, con la conseguenza che non sono consentite né domande nuove rispetto a quelle proposte agli Arbitri, né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'[art. 829 c.p.c.](#) (Cassazione civile sez. I, 03/04/2020, n.7681).

Mancuso s.n.c. non ha censurato il Lodo per violazione delle regole di diritto inerenti al merito della controversia, ma ha imperniato tutta l'impugnazione su e solo sul vizio del difetto di motivazione del Lodo di cui all'art. 829 comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 5 c.p.c., deducendo che la motivazione sia carente al punto tale da non consentire l'individuazione della ratio della decisione impugnata.

Tale prospettazione, pur astrattamente suscettibile di un positivo vaglio di ammissibilità, alla stregua del formale motivo di censura enucleato, si appalesa tuttavia infondata. Con riferimento, infatti, a tutti i punti controversi, la motivazione del Lodo sussiste e riposa su argomenti logici, chiari, benchè sinteticamente esposti e perfettamente intellegibili.

Per quanto riguarda, infatti la questione della riduzione di valore delle varianti, la motivazione, che esiste e non contiene il dedotto iato logico, riposa, oltre che sui precedenti conteggi esposti, comprovanti le ingenti somme già corrisposte dall'acquirente, sul rilievo iniziale (nemmeno contestato) della mancanza di un accordo sul corrispettivo delle varianti richieste e/o accettate dal committente e sul prospetto di cui al doc. 4 del Lovato riportante versamenti tutti quietanziati ma non fatturati da imputarsi, appunto, in via interpretativa, a modifiche su struttura e varianti varie, quindi, dovendosi valutare il lodo impugnato nella sua interezza e non atomisticamente, sulla condotta connotata da scarsa trasparenza e buona fede di ambedue le parti, nonché (considerazioni finali) sull'obiettiva mancata produzione, (della quale era evidentemente onerata la Mancuso), al di là della documentazione contrattuale iniziale, della documentazione tecnica corrispondente ad una "normale e doverosa gestione di un cantiere". E' stata rilevata, infatti, la mancanza del computo metrico estimativo e del capitolato prestazionale delle opere da realizzare, nonché della contabilità dei lavori, documenti indicati come imprescindibili nella gestione diligente di un cantiere. In tale situazione, non essendo stata ritenuta ammissibile una CTU (non richiesta da Mancuso nemmeno in questa sede), tenuto conto della grave ed insuperabile lacuna probatoria, il costruito motivazionale del lodo ha una sua logica intrinseca e ben percepibile.





Le medesime considerazioni valgono per il secondo, analogo motivo di impugnazione, che si risolve in un tentativo di richiesta a questa Corte di un giudizio di merito rescissorio sull'imputazione delle fatture e sul conteggio dare/avere, financo inammissibile, qualora manchi, come nel caso di specie, la fase rescindente e il ricorrente ponga la propria doglianza sull'asserita omessa motivazione del lodo, non avvedendosi che i conteggi effettuati dagli Arbitri sono dipesi dalla scarsità della documentazione disponibile, imputabile alla parte interessata come chiaramente desumibile dal tenore della decisione, e che l'invocazione della violazione principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., risulta eccentrica rispetto allo specifico motivo di censura dedotto.

Non è vero, infine, nemmeno che il Collegio arbitrale, dopo avere accertato un credito differenziale a favore della Mancuso di € 5.800, abbia poi immotivatamente ed incomprensibilmente rigettato la domanda anche per tale limitato importo.

Onde confutare tale infondato assunto, è sufficiente ripercorrere l'intero lodo e focalizzare l'attenzione sul capo E) (Considerazioni finali) laddove, come già si è più volte ricordato, viene stigmatizzata la omessa produzione, di competenza dell'impresa, dei "normali" documenti di cantiere che avrebbero potuto condurre a definire lo stato di avanzamento dei lavori in relazione al contratto e si pone in luce la conferma, ottenuta tramite ispezione diretta, dell'effettivo abbandono dell'opera ancora incompiuta da parte dell'impresa costruttrice, per cui il richiamo all'equità come temperamento del diritto (espressamente previsto dalla clausola arbitrale), oltre a condurre ad un risultato di giustizia sostanziale più che condivisibile, è di agevole lettura in chiave di quantomeno parziale fondatezza, sotto il profilo della diligenza e della buona fede, dell'eccezione di inadempimento.

L'impugnazione viene pertanto rigettata.

II) Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/14, per il valore della lite determinato dalla domanda, fasi di studio, introduttiva e decisoria e così per € 9.515, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15% e oltre a CPA ed IVA di legge.

Non si ritiene, invece, dovuta a carico di Mancuso la sanzione di cui all'art. 13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, pari all'importo del contributo unificato versato, non trattandosi di un appello in senso tecnico, ma di un giudizio in unico grado giurisdizionale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello,
definitivamente pronunciando;





respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

rigetta l'impugnazione.

dichiara tenuta e condanna MANCUSO s.n.c. di Mancuso Mario e Paola in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali del grado, liquidate in € 9515 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% e oltre a CPA ed IVA di legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2021 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, celebrata da remoto in videoconferenza a mezzo dell'applicativo ministeriale Teams, ai sensi del DL 137/20 e successiva legge di conversione.

Il Presidente Est.

Dott.ssa Ombretta Salvetti

Arbitrato in Italia

